



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA E CONTROLLO SU STRUMENTI DI MISURA, PREIMBALLAGGI E TACHIGRAFI (CONVENZIONE MISE-UNIONCAMERE DEL 20/12/2019)

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Einaudi n° 23 – Brescia, P.I. 00859790172 rappresentata dal Segretario Generale Dr. Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

dall'altra parte

VISTO

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
- il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
- la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- il Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
- il D.Lgs. 2/2/2007, n. 22 recante "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione";
- il D.Lgs. 29/12/1992, n. 517 recante "Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione

sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione”;

- il D.P.R. 12/8/1982, n. 802 recante *“Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura”* e s.m.i.;
- la Legge 06/02/1996, n. 52, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e in particolare l'art. 47 relativo alle procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE”;
- la Legge 29/12/1993, n. 580 e s.m.i. recante il *“Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;
- il D.M. 21/04/2017, n. 93 *“Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”* e in particolare l'art. 5 per i controlli casuali sugli strumenti in servizio e l'art. 6 per l'attività di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea;
- il D.P.R. 26/05/1980, n. 391 recante *“Disciplina metrologica del confezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.”* ed in particolare l'art. 10 relativo ai controlli sulla conformità degli imballaggi confezionati;
- la Legge 25/10/1978, n. 690 recante *“Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi confezionati”* e in particolare l'art. 10 relativo ai controlli sulla conformità delle disposizioni della legge medesima degli imballaggi confezionati C.E.E.;
- il D.M. 24/05/1979 recante *“Condizioni e modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi C.E.E., disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727.*
- il D.M. 31/10/2003 n. 361 recante *“Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada”;*
- il D.M. 10/08/2007 recante *“Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361”;*

PREMESSO CHE

- il Ministero dello Sviluppo economico (di seguito Ministero) esercita le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura e attività di indirizzo in materia di servizi metrici;
- il Ministero è altresì l'Autorità competente per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi C.E.E., tachigrafi digitali e tachigrafi intelligenti;
- il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento di funzioni preistruttorie, di vigilanza in attuazione delle normative settoriali citate nei visti;
- l'art. 7 della Legge n. 580/1993 affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano;

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato e che, dal 2009, il Ministero stipula con Unioncamere protocolli d'intesa e convenzioni finalizzate a definire e attuare tali piani;
- i piani comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo a cura delle Camere di commercio e di attività generali e di supporto, a cura di Unioncamere;

CONSIDERATO CHE

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti nell'art.18 del Regolamento (CE) n. 765/2008, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* dirette a fornire alle Camere di commercio strumenti operativi che agevolino lo svolgimento delle funzioni di controllo, favorendo l'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla vigilanza del mercato, alla sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi, ivi inclusi gli strumenti di misura*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche;
- il 26 ottobre 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per definire i contenuti di un programma settoriale di vigilanza e di controllo su strumenti di misura, preimballaggi e tachigrafi al fine di verificare, per gli specifici ambiti, l'osservanza delle prescrizioni di legge nelle diverse fasi produttive e di esercizio;
- il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli ed è rivolto a tutte le Camere di commercio e riferito al biennio 2020-21;
- con riferimento alle attività di vigilanza del mercato sugli strumenti di misura è prevista la realizzazione di un progetto sperimentale dedicato a settori di prioritario interesse per il quale il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - hanno ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio secondo un criterio di coerenza con la concentrazione delle attività produttive e di immagazzinamento degli strumenti e con la diffusione territoriale degli strumenti in servizio, individuando le Camere di commercio maggiormente in grado di garantire la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo;
- alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all'iniziativa programmata.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1. OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza e controllo sugli strumenti di misura finalizzato ad eseguire le seguenti attività:

1. La **vigilanza del mercato sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea** (art. 6, D.M. n. 93/2017), da svolgere presso gli operatori

economici nei luoghi di fabbricazione, immagazzinamento, commercializzazione e messa in servizio degli strumenti, al fine di garantire che gli strumenti di misura immessi sul mercato o importati siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti nella pertinente normativa di omologazione. L'attività ispettiva dovrà concentrarsi nei seguenti settori di prioritario interesse:

- a. contatori di energia elettrica attiva e contatori di gas. In particolare, anche in considerazione della tempistica della verifica periodica di tali strumenti (che ai sensi dell'All. IV del DM 93/2017 varia dagli 8 ai 18 anni) sarà realizzata un'azione di vigilanza volta a fornire indicazioni in relazione alla conformità nel tempo di strumenti e tecnologie. Al riguardo, verrà effettuato un campionamento di taluni modelli di strumenti riferibili alle diverse tecnologie per una valutazione dello strumento prima della sua messa in servizio e dopo la sua messa in servizio, secondo un piano definito che ne possa stabilire l'affidabilità nel tempo;
- b. analizzatori di gas di scarico e tassametri, in considerazione del fatto che tali strumenti non risultano ad oggi ancora assoggettati a verifica periodica nell'attesa, ai sensi dell'art. 18, co. 6 del Decreto, della definizione, da parte del Ministero, di specifiche schede per le relative procedure. In tali settori, lo svolgimento di una campagna di controlli rappresenterà un'occasione fondamentale per avviare un'attività di analisi della situazione del mercato di tali strumenti da parte degli organi di vigilanza, nella misura in cui tali ambiti non sono stati ancora oggetto di campagne di vigilanza.

2. La **vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali** (DPR n. 391/80; L. 690/78 e L. 614/76) da effettuare presso gli operatori economici nei luoghi di produzione, immagazzinamento e distribuzione di tali prodotti, per verificare il rispetto della normativa applicabile e che il produttore garantisca, attraverso l'adozione di metodi di controllo dei sistemi di pesatura e/o di riempimento, che il contenuto effettivo dei preimballaggi corrisponda a quello nominale. L'attività ispettiva sarà concentrata principalmente su prodotti alimentari, anche tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dal mercato o dell'elevato rapporto prezzo-quantità degli stessi. Oltre ai controlli effettuati presso i luoghi di produzione e immagazzinamento, saranno effettuate ispezioni presso i luoghi di commercializzazione dei prodotti allo scopo di verificarne la corretta etichettatura su più ampia scala, anche in relazione al corretto utilizzo delle unità di misura ai sensi del DPR 802/82, e includendo anche i prodotti provenienti da altri Stati membri.

3. I **controlli casuali sugli strumenti in servizio** (art. 5 del DM n. 93/2017) da effettuare presso i luoghi di utilizzo degli strumenti di misura, con la finalità di accertare il corretto funzionamento degli stessi e, in via indiretta, la corretta esecuzione delle attività di verifica periodica svolte dagli organismi e laboratori abilitati. L'attività sarà riferita alle tipologie di strumenti definite in accordo con il Ministero e comunicate attraverso apposite istruzioni operative.

4. La **vigilanza nel settore del tachigrafo** (Regolamento UE n. 165/2014; D.M. 361/2003; D.M. 10/08/2007). Va premesso che la normativa che affida alle Camere di commercio la funzione di vigilanza sugli installatori e officine nel settore del tachigrafo è attualmente in corso di ridefinizione ai fini dell'adeguamento alle nuove previsioni unionali contenute nel Reg. UE n. 165/2014. Al riguardo, infatti, da una parte, l'art. 24

del Regolamento (UE) n. 165/2014, riferendosi genericamente a “gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi”, trova applicazione anche per le officine alle quali sono state solo concesse le autorizzazioni ad operare sui tachigrafi analogici prima del 26 maggio 2005 (data di entrata in vigore del DM 11/03/2005 abrogato e sostituito dal DM 10/08/2007) che devono, quindi, essere sottoposte ogni due anni a una verifica documentale e ogni anno a verifiche tecniche senza preavviso che riguardino almeno il 10% dell’insieme delle officine in tal modo autorizzate. Dall’altra, a livello nazionale, il DM 10 Agosto 2007 prescrive la sorveglianza su ogni Centro almeno una volta l’anno, senza preavviso e nel periodo di efficacia dell’autorizzazione e detta sorveglianza deve anche avvenire sulle Officine titolari di sole autorizzazioni a operare sui cronotachigrafi analogici concesse dopo il 26 maggio 2005.

Al fine di uniformare l’attività di sorveglianza su tutti gli operatori del settore dei tachigrafi, il Ministero – d’intesa con Unioncamere – ha quindi previsto di realizzare una ricognizione puntuale delle officine che ancora operano sui soli tachigrafi CEE, indipendentemente dalla data di concessione dell’autorizzazione. A tal fine dovrà essere eseguito un censimento di tutte le officine che risultano autorizzate a operare sui soli tachigrafi analogici, da realizzare attraverso visite ispettive mirate che dovranno prevedere verifiche, sia di natura documentale (anagrafica, elenco delle attrezzature utilizzate, organigramma del personale tecnico addetto), sia tecnica (sede operativa, presenza e delimitazione pista di prova, verifica attrezzature ed eventuali loro certificati di taratura), avendo cura di raccogliere e aggiornare dati con l’obiettivo di ridefinire il panorama dei soggetti che possono continuare a lavorare in tale ambito, permanendo i requisiti necessari e che intendono continuare a farlo. L’esito del censimento sarà oggetto di un report da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nell’ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- *generali e di supporto*, a cura di Unioncamere e con l’ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- *ispettive*, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l’allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA’ GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un’uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall’Unioncamere, con l’ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni.

a) Programma di vigilanza e assistenza tecnico-giuridica

Unioncamere, d’intesa con il Ministero, predispone il programma nazionale di vigilanza negli ambiti indicati all’art. 1 della presente Convenzione e definisce i correlati piani locali, provvedendo alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell’allegato n. 1 alla presente Convenzione. Al fine di assistere la Camera nell’attuazione del piano locale, Unioncamere mette a disposizione un servizio di assistenza in *back office* tramite personale esperto ed un servizio di posta elettronica dedicato (assistenza.vigilanza@dintec.it).

b) Campionamento.

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) Convenzione quadro con Organismi/Laboratori.

Unioncamere, per il tramite di Dintec, sulla base dei requisiti previsti dalle norme, elabora e pubblica avvisi per l'individuazione prioritariamente di organismi di valutazione della conformità, o comunque di laboratori accreditati per le prove specifiche, di cui la Camera potrà avvalersi per la valutazione della conformità degli strumenti soggetti a vigilanza del mercato. Le convenzioni quadro, che includeranno tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei controlli documentali sui prodotti oggetto della presente convenzione.

d) Predisposizione di procedure operative per lo svolgimento dei controlli e correlate iniziative formative

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, definisce le procedure operative per consentire lo svolgimento uniforme del programma di vigilanza di cui alla lettera a) e realizza specifiche iniziative di supporto formativo e informativo al fine di perseguire una maggiore omogeneità di approccio nella realizzazione delle ispezioni, con particolare riferimento a strumenti di misura quali i tassimetri e gli analizzatori di gas di scarico, nonché nel settore dei tachigrafi. L'avvio dei controlli non è comunque vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa.

e) Attività di informazione e sensibilizzazione per consumatori e utenti.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e anche coinvolgendo le principali associazioni di categoria e gli operatori dei vari settori, realizzerà una campagna di comunicazione sulle caratteristiche e sul sistema dei controlli degli *utility meters*, sulle procedure di verifica e di controllo attivabili dai consumatori e dagli utenti finali (controlli a richiesta ex. Art. 5, co. 2 del DM 93/2017) e sulle novità introdotte nel settore dei trasporti su strada in relazione al tachigrafo.

f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza e controllo.

Unioncamere aggiornerà gli strumenti informatici per la rendicontazione delle attività ai nuovi settori oggetto di vigilanza, anche valorizzando le banche dati esistenti, al fine di garantire la qualità dei dati e agevolare l'orientamento delle successive programmazioni delle attività di vigilanza.

g) Erogazione delle risorse economiche.

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

h) Programma settoriale di vigilanza e controllo.

La Camera di commercio attua il programma settoriale di vigilanza e controllo secondo quanto previsto nella presente convenzione.

i) Campionamento.

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

j) Convenzione con gli Organismi/Laboratori.

La Camera di commercio affida le analisi di campione agli Organismi di valutazione della conformità/Laboratori che abbiano siglato apposita convenzione con Unioncamere per il tramite di Dintec Scarl.

Una volta individuato l'Organismo/Laboratorio, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il soggetto e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta all'Organismo/Laboratorio.

La Camera può affidare tali controlli a soggetti diversi a condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme, che le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte siano in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito dell'iniziativa progettuale e che, nel rapporto contrattuale, sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta all'Organismo/Laboratorio.

k) Indicazioni operative.

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative messe a disposizione da Unioncamere per lo svolgimento omogeneo dei controlli

l) Supporto informativo.

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

m) Monitoraggio del Programma settoriale di vigilanza e controllo.

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

n) Rendicontazione

La Camera di commercio effettua la rendicontazione delle attività svolte nei tempi e con le modalità che saranno indicate da Unioncamere.

ART. 3. LE ATTIVITA' CONTROLLO.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni con i criteri e nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Per "ispezione" si intende l'insieme delle seguenti attività: sopralluogo effettuato presso gli operatori economici e i luoghi di utilizzo degli strumenti, svolgimento dei controlli previsti (meglio dettagliati nel prosieguo) e la gestione dei relativi seguiti.

Nell'ambito delle ispezioni di cui ai precedenti di cui all'art. 1 (sotto punti da 1 a 4) sono svolti i seguenti controlli, ove applicabili per le specifiche attività di verifica:

- controlli visivo e documentali, svolti in autonomia dalla Camera di commercio;
- prove di accertamento della conformità degli strumenti (per la vigilanza del mercato degli strumenti di misura ex Art. 6 DM 93/2017), svolte con l'ausilio di Organismi/Laboratori accreditati che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con Unioncamere per il tramite di Dintec Scarl;
- prove metrologiche (per i controlli casuali sugli strumenti di misura ex Art. 5 DM 93/2017), svolte in autonomia dalle Camere di commercio ovvero con l'ausilio di un organismo accreditato in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) del D.M. 93/2017;
- controlli documentali e tecnici sull'attività delle Officine che operano esclusivamente sui tachigrafi analogici con ispezioni presso le sedi operative.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale almeno due diversi strumenti/lotti di prodotto.

Ove nell'ambito dell'ispezione di vigilanza del mercato siano assegnate anche prove di accertamento della conformità degli strumenti, la Camera di commercio si impegna ad eseguirle avvalendosi di Organismi/Laboratori accreditati che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec Scarl, su almeno uno strumento.

Gli strumenti su cui effettuare le prove di accertamento della conformità sono acquisiti dalla Camera di commercio in base alle disposizioni vigenti (Art. 47 della Legge n. 56/1996). In caso di riscontrate difficoltà per la loro messa a disposizione a titolo gratuito, e comunque in subordine, la Camera di commercio può procedere all'acquisto diretto.

Nel settore dei tachigrafi il controllo riguarderà invece tutta la strumentazione necessaria all'esecuzione dei test sui tachigrafi e la verifica dei requisiti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Controllo sul campo	Accertamento della conformità
	Rimborso forfettario per le attività di controllo visivo e documentale svolte dalle CCIAA nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per lo svolgimento delle attività di accertamento della conformità (IVA inclusa)
Vigilanza sugli strumenti	€ 500,00	€ 3.000,00
Vigilanza preimballaggi	€ 500,00	Non previsti
Controlli casuali	€ 500,00	Non previsti
Vigilanza tachigrafi analogici	€ 150,00	Non previsti

Si specifica che:

- l'ispezione è soggetta a rimborso forfettario - pari ad euro 500,00 per i controlli di vigilanza del mercato, sui preimballaggi e per i controlli casuali e ad euro 150,00 per la vigilanza sui tachigrafi analogici - esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3. Il rimborso si intende comprensivo del costo dell'accertamento per gli strumenti/lotti oggetto di controllo, del costo del trasferimento del personale presso l'operatore economico nonché dell'eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova;
- il rimborso previsto per l'accertamento della conformità (eventuale acquisto strumenti ed esecuzione prove di laboratorio) è pari a massimo € 3.000,00 per accertamento. Il rimborso avverrà tuttavia sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati dalla Camera; gli eventuali costi eccedenti il predetto importo massimo, sostenuti dalla Camera al fine di realizzare accertamenti di particolare complessità, saranno valutati secondo modalità preventivamente concordate e formalizzate tra il

Ministero e l'Unioncamere ed eventualmente rimborsati, anche in quota parte, previa preventiva autorizzazione di spesa da parte di Unioncamere. Non sono ammissibili compensazioni con altre somme disponibili;

- non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione;
- in via eccezionale possono formare oggetto di rimborso i controlli effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e sino alla data di sottoscrizione della convenzione, a condizione che siano stati svolti in piena compatibilità con i criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 5 ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo, dietro presentazione della relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate, tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 7. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

Entro il 30 giugno 2021 la Camera di commercio trasmette all'indirizzo PEC unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 8. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 9. DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2021, salvo proroga proposta dall'Unioncamere. Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli

assegnati, liquidate le correlate spese e dovrà essere inviata la relativa documentazione secondo le modalità previste nell'art. 7 della presente convenzione.

ART.10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere e Accredia) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**

Il Segretario Generale
(Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
DI BRESCIA**

Il Segretario Generale
(Massimo Ziletti)

F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1.**LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.**

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Brescia per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 35.150,00.

Tab. 1 Criteri di rimborso

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Controllo sul campo	Accertamento della conformità
	Rimborso forfettario per le attività di controllo visivo e documentale svolte dalle CCIAA nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per lo svolgimento delle attività di accertamento della conformità (IVA inclusa)
Vigilanza sugli strumenti	€ 500,00	€ 3.000,00
Vigilanza preimballaggi	€ 500,00	-
Controlli casuali	€ 500,00	-
Vigilanza tachigrafi analogici	€ 150,00	-

Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.

Attività	N. ispezioni assegnate	Totale rimborso forfettario per le ispezioni realizzate a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di strumenti, le spese di spedizione, le prove di laboratorio (IVA inclusa)	Totale rimborso
Vigilanza sugli strumenti	8	€ 4.000,00	€ 24.000,00	€ 28.000,00
Vigilanza preimballaggi	4	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00
15 Controlli casuali	4	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00
Vigilanza tachigrafi analogici	21	€ 3.150,00	-	€ 3.150,00
RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA				€ 35.150,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)